



ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/INFERMIERI

Via Vincenzo Russo, 8, 20127 Milano – Tel e fax 02/5832.5428

e.mail: segreteria@arli-infermieri.it

STATUTO REGOLAMENTO

Approvato con rogito del Notaio G. Gallizia
Milano 31 gennaio 1946

Revisionato ed approvato con nuovo testo
e denominazione dall'Assemblea del Soci
con rogito del Notaio A. Gallizia
Milano 17 dicembre 1973

Modificato ed approvato con nuovo testo
e denominazione dall'Assemblea del Soci
8 aprile 1978 con rogito del Notaio A. Gallizia
Milano 17 aprile 1978

Modificato ed approvato con nuovo testo
dall'Assemblea del Soci il 9 marzo 1985
depositato con rogito dal Notaio A. Gallizia
Milano 17 aprile 1985

Modificato ed approvato con nuovo testo
e denominazione dall'Assemblea degli Associati aprile 2000
depositato con rogito dal Notaio A. Gallizia
Milano 27 aprile 2000

STATUTO

Art. 1

E' costituita in Milano la "ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/INFERMIERI", di seguito denominata Associazione Regionale, che estende la sua competenza su tutto il territorio della regione Lombardia. La sua azione è regolata oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dal presente statuto e dall'allegato Regolamento, che ne forma parte integrante.

Art. 2

L'Associazione Regionale è associazione membro della Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i con sede in Roma, di cui assume, riconoscendoli, gli scopi e le norme statutarie. Unitamente alle altre Associazioni membri, partecipa alla gestione della Consociazione mediante i relativi Organi Sociali e collabora per la realizzazione delle funzioni consociative.

Art. 3

Costituiscono l'Associazione Regionale gli Associati ordinari e gli Associati aderenti.

a) **Sono Associati ordinari:** gli abilitati nel territorio nazionale all'esercizio della professione di Infermiere, come pure gli infermieri degli stati membri del Consiglio Internazionale delle Infermiere (C.I.I.) in possesso del relativo titolo abilitante alla professione.

b) **Sono Associati aderenti:** gli studenti del corso universitario per il conseguimento del titolo di infermiere. Gli studenti partecipano a tutte le attività associative possono votare i propri rappresentanti alle assemblee congressuali, ma non hanno diritto di voto in assemblea nè possono essere eletti per cariche degli organi associativi.

Art. 4

Gli Organi Associativi dell'Associazione Regionale sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori.

Art. 5

Lo scioglimento dell'Associazione Regionale si determina ove concorrano le seguenti condizioni:

- richiesta di scioglimento sottoscritta da almeno 1/3 degli associati;
- convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta;
- notifica alla Consociazione Nazionale della richiesta di scioglimento, almeno tre mesi prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Per rendere esecutiva la richiesta di scioglimento dell'Associazione Regionale occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti all'Assemblea straordinaria.

Contestualmente allo scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio netto, residuo della liquidazione dell'attivo e dall'estinzione del passivo, è devoluto alla Consociazione Nazionale. Come da art. 3, comma 190, L. 662/96, alla stessa è trasmessa la documentazione attinente alla situazione degli iscritti, le attività sociali e finanziarie.

REGOLAMENTO

Art. 1

L'Associazione Regionale nell'ambito del territorio di competenza:

- agisce nel settore della formazione per l'abilitazione professionale e della formazione permanente degli infermieri per favorirne l'elevazione culturale e professionale. A tale fine promuove iniziative in proprio come pure favorisce e sostiene iniziative promosse da Istituzioni od Enti pubblici o privati a ciò finalizzate;
- promuove la partecipazione dei propri Associati ad iniziative finalizzate al costante adeguamento dei livelli qualitativi dell'assistenza infermieristica alle esigenze della collettività in ordine ai problemi della salute;
- promuove azioni di tutela per il ruolo professionale e per quello giuridico dell'infermiere;
- promuove ogni iniziativa utile al potenziamento del numero degli Associati;
- fornisce un servizio di segreteria all'attività domiciliare, effettuata dai propri Associati.

Le attività promosse per l'attuazione degli scopi associativi sopraindicati sono realizzate senza scopo di lucro ed estranee ad ogni forma di discriminazione relativa a nazionalità, razza, credo religioso e politico, sesso e stato sociale.

Art. 2

L'Associazione Regionale promuove al suo interno, secondo il dettato dello Statuto consociativo, la costituzione dei Nuclei allorché si determini, a livello di singole AA.SS.LL. o altre Istituzioni sanitarie la necessità di un'azione più incisiva ed aderente a specifiche condizioni ambientali ed istituzionali; ne cura il coordinamento e l'attività associativa nel rispetto delle finalità della Consociazione Nazionale.

Art. 3

L'Ammissione all'Associazione Regionale comporta l'accettazione delle norme che ne regolano l'attività come pure delle decisioni assunte mediante deliberazioni assembleari.

L'Esercizio dei diritti di associato spetta a tutti gli Associati ordinari e aderenti in regola con il versamento della quota annua. Con il primo di novembre di ogni anno inizia attività per il rinnovo delle iscrizioni. La qualità di associato viene a decadere a seguito del mancato rinnovo della quota associativa o di provvedimento di espulsione per comportamento gravemente contrario alle finalità associative e al Codice deontologico vigente. La quota associativa o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 4

L'Associato collabora alle attività associative secondo quanto esplicitato all'art. 1.

Collabora, inoltre, fornendo all'Associazione notizie ed elementi attinenti la definizione delle competenze e il settore di attività professionale, nonché informazioni su controversie o vertenze che possono pregiudicare l'immagine o gli interessi della categoria infermieristica.

Art. 5

L'Assemblea degli Associati può essere ORDINARIA o STAORDINARIA.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno, non oltre il mese di marzo e deve essere diretta alla trattazione di almeno i seguenti argomenti:

- questioni di rilevanza significativa in ordine all'attività dell'Associazione;
- conto consuntivo dell'anno associativo precedente e bilancio di previsione per quello in corso;
- elezioni per le cariche degli Organi associativi, alla scadenza del mandato o per indilazionabili sostituzioni, come pure per l'assunzione di particolari incarichi associativi o consociativi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per materie eccedenti l'ordinaria amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati o due componenti del Collegio dei Revisori.

Art. 6

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve essere trasmessa agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, inoltre sarà affissa presso la sede dell'Associazione stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida:

- in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 7

Per le riunioni assembleari valgono le seguenti norme particolari:

- a) L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un Segretario designato dall'Assemblea; in caso di assenza del Presidente, presiede il Vice Presidente o il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione;
- b) ciascun Associato ordinario ha diritto ad un voto e può rappresentare, con delega scritta, non più di due Associati;
- c) il Tesoriere ed i Revisori sono esclusi dal voto per le deliberazioni in materia di contabilità e bilanci;
- d) le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea degli Associati sulla base di liste di candidati costituite:

- da Consiglieri uscenti che abbiano confermato per iscritto la loro candidatura;
- da associati che abbiano fatto pervenire la loro candidatura, per iscritto, almeno trenta giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce in rapporto al numero degli associati e tenuto conto della rappresentatività delle categorie professionali infermieristiche.

Il numero dei suoi componenti varia da un minimo di cinque, se gli Associati non superano le cinquecento unità, ad un massimo di nove, se gli associati superano le cinquecento unità.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presiede un apposito Comitato elettorale costituito da cinque Associati designati dall'Assemblea, uno dei quali funge da Presidente, a cui spetta, inoltre, la lettura dei risultati elettorali.

Art. 9

Entro dieci giorni dalle elezioni il neo eletto Consiglio di Amministrazione è convocato di diritto per la designazione al suo interno:

- a) del Presidente, cui è demandata la rappresentanza dell'Associazione Regionale. Egli ne coordina l'attività ed il funzionamento ed in materia patrimoniale agisce su delega del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori;
- b) del Vice Presidente. Egli collabora direttamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza;
- c) del Tesoriere. Egli è responsabile di tutte le operazioni di contabilità e di cassa e della redazione dei bilanci e dei rendiconti di gestione.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, in sovra numero all'entità dei componenti elettivi indicati al precedente art. 8, i Consiglieri Nazionali appartenenti all'Associazione Regionale ed i Delegati dei Nuclei istituiti all'interno dell'Associazione stessa.

Art.10

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è investito dei poteri per la gestione dell'Associazione Regionale, in particolare sono ad esso attribuite le incombenze relative a:

- conseguimento delle funzioni associative in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- conferma dell'ammissione di nuovi associati e di eventuali provvedimenti di espulsione a carico degli associati stessi;
- collaborazione tra Associazioni di Infermiere/i con altri organismi di carattere professionale o comunque attinenti il settore sanitario e sociale;
- mantenimento dei contatti informativi e collaborativi con la Consociazione
- esame ed approvazione della relazione annuale del Presidente prima dell'Assemblea degli Associati;
- esame ed approvazione dei bilanci prima di sottoporli all'esame dei Revisori e, in materia contabile, porre in atto tutte le osservazioni e proposte che il Collegio dei Revisori pone all'Ordine del giorno delle convocazioni.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese; in via straordinaria può essere convocato su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei suoi componenti o di almeno due componenti il Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve essere fatto almeno otto giorni prima della data di convocazione e deve essere corredato dell'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

La riunione è valida se vi è la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri Nazionali hanno voto consultivo; i Delegati dei Nuclei hanno voto consultivo con obbligo di riguardo riguardo iniziative afferenti il territorio di competenza.

Dell'attività del Consiglio di Amministrazione è redatta verbalizzazione su apposito registro.

I libri sociali sono di libera consultabilità da parte degli associati.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Per la loro sostituzione si utilizza la graduatoria delle votazioni precedenti effettuate dall'Assemblea degli Associati.

Art.12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea degli Associati sulla base di liste costituite ai sensi dell'art.8 e dura in carica quattro anni.

E' costituito da tre membri effettivi e due supplenti; al suo intento nomina un Presidente cui è demandata l'attività di referente presso il Consiglio di Amministrazione. Le sue funzioni sono:

- esaminare, con scadenza trimestrale, i libri contabili associativi e verificare la documentazione giustificativa relativa;
- relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'andamento di cassa e sui rilievi attinenti la contabilità;
- fare la relazione, per iscritto, sui bilanci e rendiconti di gestione da sottoporre annualmente all'Assemblea degli Associati;
- assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in ordine agli argomenti di carattere economico-finanziario fatti inserire all'Ordine del Giorno.

I libri sociali sono di libera consultabilità da parte degli associati.

Art. 13

Le riunioni trimestrali del Collegio dei Revisori sono stabilite dal Presidente e dal Tesoriere.

Per particolari problemi contabili può essere richiesta la consulenza di un esperto della materia.

Per ogni riunione deve essere redatta apposita verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Art.14

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è formato da beni mobili ed immobili, alla stessa pervenuti sotto qualsiasi forma.

L'inventario dei beni immobili è curato ed aggiornato periodicamente dal Tesoriere.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) proventi di iniziative associative;
- d) contributi provenienti da enti pubblici o privati;
- e) interessi attivi patrimoniali.

Le uscite sono costituite da:

- a) spese generali di gestione;
- b) spese di rappresentanza;
- c) spese relative alla propaganda ed alla pubblicizzazione dell'attività associativa;
- d) spese relative all'organizzazione di iniziative relative all'aggiornamento e perfezionamento professionale degli associati;
- e) contributi che l'Associazione Regionale è tenuta a corrispondere alla Consociazione Nazionale.

Art. 15

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione di eventuali utili e/o avanzi di gestione risultanti da ogni esercizio finanziario.

Essi costituiscono economia di spesa e come tali vengono reimputati nel capitolo corrispondente del bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario.

Art. 16

L'Assemblea degli Associati, annualmente approva il programma delle iniziative culturali.

Le iniziative sono:

- a) promozione diretta da parte dell'Associazione Regionale di attività di informazione o di approfondimento su tematiche particolarmente incidenti per l'assistenza infermieristica;
- b) contributi per la partecipazione a Congressi, Convegni, Giornate di Studio in Italia e/o all'Estero, su proposta dell'Associazione o su richiesta del singolo Associato. L'entità del contributo per le spese di partecipazione saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'assegnazione del contributo è esclusivamente riservata agli Associati. Per poter fruire del contributo, il richiedente deve presentare:
 - il programma ed ogni notizia relativa a questo in tempo utile e, comunque, almeno trenta giorni prima della data prevista per la partecipazione;
 - impegnarsi per la redazione di una relazione scritta;
- c) borse di studio per attività di ricerca, stages, soggiorni di studio in Italia e/o all'estero, da assegnarsi, a seguito di apposito bando, ad Associati con almeno due anni di iscrizione all'Associazione stessa.

La fruizione delle borse di studio è subordinata:

- alla presentazione di un progetto di attività in conformità alle modalità stabilite nell'apposito bando;
- all'attribuzione per merito susseguente a Valutazione effettuata da un apposita Commissione, composta secondo le indicazioni contenute nel bando stesso.

In linea generale, il programma annuale delle iniziative culturali da presentare all'Assemblea degli Associati deve dare preferenza alle attività indicate al punto a).

Art. 17

Ogni modifica al presente Regolamento, proposta dal Consiglio di Amministrazione o conseguente alla richiesta di almeno 1/3 degli associati, allorché sia stata approvata dall'Assemblea degli Associati, deve essere trasmessa alla Consociazione Nazionale per la definitiva approvazione.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme statutarie della Consociazione Nazionale ed alle norme di legge in materia, in particolare al Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460.